

REGOLAMENTO (CEE) N. 2018/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nordoccidentale, approvata con il regolamento (CEE) n. 3179/78 ⁽¹⁾, fonda l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ed impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti;

considerando che tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono giudicate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3881/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale ⁽²⁾, non soddisfa pienamente i requisiti che sono necessari alla Comunità per fornire al consiglio statistico della NAFO tutte le informazioni statistiche come stabilito all'articolo 6, paragrafo 3 della convenzione NAFO; che è necessario abrogare detto regolamento;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, occorre continuare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽⁴⁾.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1. I dati da trasmettere sono di due tipi:
 - a) le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1991, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.